

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'[articolo 83](#), ma le pene stabilite negli [articoli 589](#) e [590](#) sono aumentate.